

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2944 del 09/06/2022
Oggetto	DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA MICROFOUND SRL DI BIBBIANO
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3109 del 09/06/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno nove GIUGNO 2022 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.11584/2022

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "**MICROFOUND Srl**" - **Bibbiano**.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della Legge della Regione Emilia-Romagna n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) presentata dalla Ditta "**MICROFOUND Srl**" avente sede legale in comune di **Bibbiano - Via G. Pascoli n.6 - Loc. Barco** - Provincia di Reggio Emilia, relativa allo stabilimento concernente l'attività di **produzione di fusioni in acciaio** ubicato in comune di **Bibbiano - Via G. Pascoli n.6 - Loc. Barco** - Provincia di Reggio Emilia, acquisita da ARPAE al PG/35553 del 03/03/2022 e successive integrazioni acquisite in data 02/05/2022 al PG/71709;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Proseguimento senza modifica dell'Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali con recapito in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art. 4 commi 1 e 2 del D.P.R. n.227/2011; art.10, comma 4 della L.R. n.15/2001);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Tenuto conto che con la presente domanda di modifica di AUA la Ditta ha comunicato l'aggiunta, agli scarichi esistenti S1, S2, S3 ed S4, di un ulteriore punto di scarico S5, in pubblica fognatura, che raccoglie le acque reflue domestiche generate dai servizi igienici di uno stabile, di nuova acquisizione, attiguo all'attuale sede aziendale, le quali, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.152/2006, risultano sempre ammesse nel rispetto del Regolamento di fognatura e depurazione non necessitando pertanto di autorizzazione espressa; la Ditta ha altresì comunicato che dallo stabile in questione non verranno generate altre acque reflue industriali dalle lavorazioni rispetto a quelle già autorizzate.

Acquisiti:

- la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia – Sede di Reggio Emilia con atto PG/76572 in data 09/05/2022;
- il parere di conformità urbanistica del Comune di Bibbiano con atto PG/50114 in data 25/03/2022;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- Legge 26 ottobre 1995, n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art.39, D.Lgs. 11 maggio 1999 n.152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
- D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione;
- D.Lgs.102/2020, disposizioni integrative e correttive al D.Lgs.183/2017.

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

DETERMINA

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per l'impianto della Ditta "**MICROFOUND Srl**" ubicato nel comune di **Bibbiano - Via G. Pascoli n.6 - Loc. Barco** - Provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Acqua	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali con recapito in pubblica fognatura ai sensi del D.Lgs.152/06
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con DET-AMB-2021-2996 del 15/06/2021;

3) che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituente parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.**
- **Allegato 2 - Scarico delle acque reflue industriali con recapito in pubblica fognatura ai sensi del D.Lgs.152/06.**
- **Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

- 4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- 5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.
- 6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente.
- 7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.
- 8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.
- 9) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta "**MICROFOUND Srl**" è autorizzata a modificare ed attivare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **produzione di fusioni in acciaio** nell'impianto ubicato in Comune di **Bibbiano - Via G. Pascoli n.6 – Loc. Barco** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate.

E' stato altresì eliminato il riferimento alla percentuale di ossigeno per i parametri relativi all'emissione E1, E4 ed E8.

Per effetto dell'intervento risultano modificate o attivate le seguenti emissioni:

EMISSIONE N.1 – ASPIRAZIONE COLATA USCITA FORNI DI COTTURA, CERA LIQUIDA
 EMISSIONE N.2 – ZONA IMMERSIONE, CABINA FISSAGGIO POLVERE, ZONA COLATA, GRANIGLIATRICI E DISTAFFATURA - SALDATURA
 EMISSIONE N.4 – FORNO COTTURA N.1
 EMISSIONE N.6 – GRANIGLIATURA
 EMISSIONE N.7 – COLATA AD INIEZIONE CERA, COSTRUZIONE STELI, ASSEMBLAGGIO GRAPPOLO DI PEZZI IN CERA, LAVAGGIO CERE
 EMISSIONE N.8 – FORNO DI COTTURA N.2
 EMISSIONE N.10 – RIVESTIMENTO PRIMARIO

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni (3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs.152/06 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **5 Settembre 2022** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **12 Settembre 2022**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, è prorogata, salvo diversa ed esplicita

comunicazione da parte dell'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, di anni uno (1) a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione si intende decaduta ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	ASPIRAZIONE COLATA USCITA FORNI DI COTTURA CERA LIQUIDA	12000	11	24	Materiale particolare COV (C-Tot) Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo Composti inorganici del Fluoro (HF) Composti inorganici del Cloro (HCl) Metalli	< 10 < 50 < 350 < 35 < 5 < 5 < 5 < 5	(1)
E2	ZONA IMMERSIONE, CABINA FISSAGGIO POLVERE, ZONA COLATA, GRANIGLIATRICI E DISTAFFATURA - SALDATURA	16800	11	16	Materiale particolare Silice libera cristallina	< 10 < 2	(1)
E3	SFIATO AUTOCLAVE	250	11	Salt nelle 8 ore	COV (C-Tot)	< 50	(2)
E4	FORNO COTTURA N.1	1300	11	24	Materiale particolare COV (C-Tot) di cui Aldeidi Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo Composti inorganici del Fluoro (HF)	< 5 < 50 < 20 < 200 < 35 < 5	(1)
E6	GRANIGLIATURA	4250	11	16	Materiale particolare	< 10	(1)
E7	COLATA AD INIEZIONE CERA, COSTRUZIONE STELI, ASSEMBLAGGIO GRAPPOLO DI PEZZI IN CERA, LAVAGGIO CERE	18650	11	16	Materiale particolare COV (C-Tot)	< 10 < 10	(1)

E8	FORNO DI COTTURA N.2	5500	11	24	Materiale particolato COV (C-Tot) di cui Aldeidi Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo Composti inorganici del Fluoro (HF)	< 5 < 50 <20 < 200 < 35 < 5	(1)
E9	GRUPPO ELETTROGENO D'EMERGENZA A GASOLIO DA 50 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare quanto previsto al paragrafo 3 della Parte III all'All.n.1 alla Parte V del D.Lgs.152/06.					
E10	RIVESTIMENTO PRIMARIO	12000	11	16	Materiale particolato	< 10	
D1	VENTOLA RICAMBIO ARIA ZONA PULIZIA MODELLI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					
(1) Per tale emissione, trattandosi di solo aumento delle ore di funzionamento degli impianti e tenuto conto che la stessa è sottoposta a controllo periodico, l'Azienda è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06.							
(2) Per tale emissione, vista la sua durata estremamente limitata e le difficili condizioni operative con pressioni elevate, la Ditta è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici.							

1) Per il controllo del rispetto delle portate, del materiale particolato, degli ossidi di azoto, degli ossidi di zolfo, della silice libera cristallina, del fluoro, del cloro, dei COV (come C-tot) delle aldeidi e dei metalli devono essere usati i metodi di seguito riportati:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamenti	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O2)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO2)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità - Vapore acqueo (H2O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolato	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)
Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B, etc.)	UNI EN 14385:2004 (*); ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013 (*)
Silice libera cristallina (SiO ₂)	UNI 11768:2020
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Acido Fluoridrico (HF) Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF	ISO 15713:2006 (*); UNI 10787:1999; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)
Aldeidi	CARB 430:1991; Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A UNI CEN/TS 17638:2021 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	
(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.	

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se

preventivamente concordati con l’Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l’Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell’atto autorizzativo.

2) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono la seguente periodicità:

- trimestrale per le emissioni n.4 – 8;
- semestrale per le emissioni n.1 (limitatamente al parametro materiale particolare e COV) - 2 – 7 - 10;
- annuale per l’emissione n.1 (limitatamente al parametro metalli, composti inorganici del Cloro e composti inorganici del Fluoro) - 6.

3) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall’accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

4) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

5) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0° e 0,1013 Mpa e al tenore di ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell’impianto, intesi come i periodi in cui l’impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

6) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un’ora di funzionamento dell’impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un’ora di funzionamento dell’impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

7) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell’incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l’entità dell’incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichimn.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un’incertezza pari al 30% del risultato;
- per metodi automatici un’incertezza pari al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo. Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione \pm Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

8) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/35553 del 03/03/2022 e successive integrazioni acquisite in data 02/05/2022 al PG/71709.

9) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, l'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni disattivate la stessa dovrà:

- a)** dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
- b)** dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c)** nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 - Scarico di acque reflue industriali con recapito in pubblica fognatura di cui al D.Lgs.152/06.

La ditta, presso lo stabilimento di Via G. Pascoli n.6 in comune di Bibbiano, svolge l'attività di microfusione a cera persa di acciaio per la produzione di manufatti conto terzi.

Il ciclo produttivo si basa sulla preparazione di modelli in cera a perdere, che una volta rivestiti da polveri ceramiche inerti ed induriti in forno, servono da stampo per le fusioni in acciaio, che una volta raffreddate vengono liberate dai residui e ripulite meccanicamente. Non sono presenti scarichi derivanti dal ciclo produttivo.

Lo scarico, oggetto della presente autorizzazione, è quello individuato in planimetria con il punto di recapito S1 ed è costituito in specifico dai reflui derivanti dai seguenti impianti:

- Osmosi inversa;
- Generatore di vapore autoclave;
- Compressori;
- Torre evaporativa e gruppo frigorifero.

La rete fognaria aziendale che raccoglie i reflui dei sopradetti impianti, raccoglie anche i reflui derivanti dai servizi igienici utilizzati dalle maestranze.

L'impianto di osmosi inversa viene utilizzato per la filtrazione delle acque prelevate dall'acquedotto, per ottenere un'acqua più pura, prima che venga inviata al generatore di vapore ed alle due torri evaporative. L'acqua viene pompata ad alta pressione e forzata a passare attraverso una membrana semipermeabile, caratterizzata da pori con diametro inferiore a 0,001 µm, filtrando la maggioranza degli ioni disciolti. L'impianto tratterà circa 400 mc/annui.

Per rimuovere la cera utilizzata come pre-stampo di supporto al materiale ceramico che costituirà lo stampo vero e proprio, è presente un'autoclave collegata ad un generatore di vapore elettrico. Seppur il vapore che attraversa l'intercapedine, dopo l'uso, viene condensato e rimesso in circolo, l'acqua in eccesso viene scaricata nel punto S1.

L'azienda necessita di aria compressa, ottenuta da due compressori d'aria da 25 e 50 cv. Le condense di risulta una volta disoleate verranno scaricate nel tracciato che confluisce al punto S1.

Il ciclo produttivo prevede l'utilizzo di elevate temperature per sciogliere la cera, temprare i gusci in materiale ceramico e fondere l'acciaio. Per accelerare il raffreddamento verranno utilizzate due torri evaporative riempite ed alimentate con acqua di rete acquedottistica. Per permettere alle torri di produrre acqua di raffreddamento ad una temperatura sufficientemente bassa, nuova acqua viene costantemente inserita e quella in eccesso scaricata. Inoltre, questi due impianti sono dotati di una valvola di troppo pieno, per smaltire l'eventuale acqua in eccesso e di un rubinetto per lo svuotamento eccezionale per la pulizia. Questa fase avviene in modo manuale senza l'impiego di prodotti chimici, non più di una volta all'anno, in cui ogni vasca viene vuotata disperdendo circa 150 litri di acqua, mentre si stima che quella dispersa annualmente dal reintegro sia di 180 mc all'anno per ognuna delle due torri. Per quanto riguarda invece le presse per la costruzione degli stampi in cera, verranno raffreddate da un gruppo frigo. I reflui provenienti dagli impianti citati verranno convogliati e scaricati nella linea delle acque nere aziendali, recapitate in fogna nel punto di scarico S1.

Nel medesimo punto di scarico S1 recapitano anche i reflui domestici dei servizi igienici degli spogliatoi uomini e uffici ubicati nei pressi della "Sala costruzione modelli in cera" (porzione ovest del capannone).

Sono presenti inoltre i punti di scarico S2, S3, S4 costituiti esclusivamente da servizi igienici degli uffici e degli spogliatoi e recapitanti in pubblica fognatura.

Con la presente modifica di AUA la Ditta dichiara che è stato aggiunto un ulteriore punto di scarico S5 in pubblica fognatura per il recapito di acque reflue domestiche generate dai servizi igienici presenti nello stabile esistente attiguo all'attuale sede aziendale in cui si avrà un ampliamento dell'attività. La Ditta specifica che in tale stabile non verranno generate acque reflue industriali dalle lavorazioni.

Le acque reflue domestiche recapitanti nei punti di scarico S2, S3, S4 e S5, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.152/06, sono sempre ammesse allo scarico in pubblica fognatura nel rispetto del Regolamento del Gestore del SII, e pertanto non sono oggetto di autorizzazione allo scarico.

Nel sito sono presenti due distinte reti di raccolta delle acque, una per quelle meteoriche delle coperture e dei piazzali esterni ed una per quelle domestiche ed industriali.

Per le acque meteoriche dei piazzali esterni, la ditta dichiara l'esclusione dalle disposizioni della DGR 286/2005 in quanto le superfici scoperte di pertinenza dello stabilimento sono adibite al carico e scarico mezzi ed al parcheggio dei veicoli aziendali. All'esterno del fabbricato inoltre non è svolta alcuna altra attività produttiva, ma solo lo stoccaggio di residui di lavorazione e rottami ferrosi posti all'interno di contenitori scarrabili coperti.

Presso lo stabilimento le acque sono approvvigionate tramite acquedotto ed i consumi vengono monitorati con apposito contatore IRETI SpA, sia per gli usi tecnologici che dei servizi igienici. E' presente un pozzo, il cui emungimento è esclusivamente per uso irriguo, per un volume concessionato di 260 mc/anno.

La planimetria di riferimento, con indicazione delle reti fognarie aziendali e dei punti di scarico è la Tavola n.1 datata Marzo 2021, allegata alla domanda di autorizzazione.

Prescrizioni

1. Lo scarico non dovrà superare i limiti massimi relativi alla Tabella 3, Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura.
2. Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in **4.000 m³**.
3. Il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 18 m³.
4. Il pozzetto di ispezione deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Deve essere accessibile al personale del Gestore della pubblica fognatura addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
5. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore della pubblica fognatura.

6. I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese della Ditta.
7. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
8. E' vietato, ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui e altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
9. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di materiali solidi derivanti dalla lavorazione.
10. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura dovrà essere data tempestiva comunicazione al Gestore del SII (IRETI Spa) tramite fax al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto e problema accorso, i tempi presunti di ripristino impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di reflui non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 2.
11. Ai sensi dell'articolo 128 comma 2 del D.Lgs. 152/06, i tecnici del Gestore del Servizio Idrico Integrato (SII) sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione ed i compiti e le funzioni del Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla valutazione previsionale di impatto acustico allegata, redatta e firmata da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, emerge che:

- i limiti massimi in assoluto per il rumore sono rispettati presso i confini aziendali e presso i ricettori sensibili considerati, sia per il periodo diurno che per quello notturno;
- le differenze tra il livello di rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale) è inferiore ai 5 dB durante il periodo diurno ed inferiore ai 3 dB durante il periodo notturno, per tutti i ricettori sensibili considerati.

L'attività svolta dalla Ditta in oggetto risulta pertanto, acusticamente compatibile con i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di rumore.

La Ditta è tuttavia tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.